

COPIA ATTO

Repertorio n. 8434

Raccolta n. 6579

Atto costitutivo di Società a Responsabilità Limitata  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di aprile.

-15 aprile 2021-

In Cosenza, nel mio studio alla Via Alimena n. 56.

Avanti a me Dott. Matteo Mazzotta, Notaio in Cosenza, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, sono comparsi:

**-BENEMERITO PIERLUIGI**, nato a Cosenza il 24 ottobre 1989, domiciliato in Rende alla Via Bari n. 23, c.f. dichiarato BNM PLG 89R24 D086A, professione dichiarata: imprenditore;

**-GABRIELE** (cognome) **VANESSA** (nome), nata a Cariati il 16 dicembre 1989, domiciliata in Acri alla Contrada Serraudo n. 49, c.f. dichiarato GBR VSS 89T56 B774P, professione dichiarata: studentessa.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, convengono quanto segue.

*I - Consenso*

I signori **BENEMERITO PIERLUIGI** e **GABRIELE VANESSA** costituiscono una società a responsabilità limitata denominata

**"PB INVEST S.R.L."**

*II - Capitale, conferimenti, elezione di domicilio*

Il capitale sociale è di **euro 10.000,00** (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

**-BENEMERITO PIERLUIGI euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero) pari al 95% (novantacinque per cento);**

**-GABRIELE VANESSA euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) pari al 5% (cinque per cento).**

Si dà atto che il 100% (cento per cento) di detto capitale è stato versato in favore dell'organo amministrativo che rilascia quietanza, con le seguenti modalità:

-euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero) versati da BENEMERITO PIERLUIGI con bonifico bancario ordinato in data odierna da Findomestic Bank codice identificativo 87048019601;

-euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) versati da GABRIELE VANESSA in contanti.

Ai fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro Imprese i soci eleggono domicilio come in comparsa.

*III - Nomina delle cariche sociali*

Fino a nuova determinazione dei soci la società è ammi-



Notaio

Matteo Mazzotta

Cosenza, Via Alimena n. 56  
T 0984.25435

Paola, Via Giacontesi n. 1  
T 0982.585187

mmazzotta@notariato.it

*Registrato a Cosenza*

*il 16/04/2021*

*al n. 6456 serie IT*

nistrata da un Amministratore Unico che dura in carica fino a revoca ed è rieleggibile.

Ad **Amministratore Unico viene nominato il signor BENEMERITO PIERLUIGI** che dichiara di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, delegando il Notaio rogante per l'iscrizione della nomina.

All'organo amministrativo così nominato spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

#### *IV - Indirizzo della sede*

Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente:

**alla Via Ripa di Porta Ticinese n. 39, cap. 20143, Comune di Milano.**

Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune può essere effettuato con decisione dell'organo amministrativo.

#### *V - Primo esercizio*

Il primo esercizio si chiuderà in data **31 dicembre 2021.**

#### *VI - Spese*

Imposte e spese inerenti e conseguenti a quest'atto, che si indicano approssimativamente in euro milleseicento, sono a carico della società

#### *VII - Norme relative al funzionamento della società*

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto, che viene approvato dai soci nel testo seguente

### **STATUTO**

#### Titolo I

Denominazione - sede - oggetto - durata

#### **Art. 1) Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

**"PB INVEST S.R.L."**

#### **Art. 2) Sede**

La società ha sede in **Milano.**

Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici in altre località italiane ed all'estero.

#### **Art. 3) Oggetto**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

**-l'attività di immobiliare pura** e quindi l'acquisto, la permuta, la locazione non finanziaria, la ristrutturazione, la locazione, la gestione e la vendita di terreni e fabbricati di ogni genere;

**-l'attività edilizia** e quindi la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento conservativo, il consoli-

damento, l'ampliamento, la restaurazione, la demolizione, la ricostruzione e la manutenzione con il sistema dell'appalto per conto di terzi o con il conferimento dell'appalto (o il subappalto) a terzi o con gestione diretta di opere edilizie civili, commerciali, industriali ed agricole, nonché l'esecuzione di lavori pubblici; l'esecuzione dei seguenti lavori, opere ed impianti: lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente; demolizioni e sterri; edifici civili, anche prefabbricati, ed opere connesse ed accessorie; edifici monumentali (costruzione, opere connesse ed accessorie e restauri); opere speciali in cemento armato; rimozione e smaltimento di manufatti in amianto e materiale similare o parti dei medesimi in amianto e materiale similare; fornitura in opera e installazione di manufatti vari, in legno, in metallo, in materia plastica o similari; fornitura e posa in opera di marmi ed altri materiali lapidei; fornitura e posa in opera di vetri e applicazioni vetrarie in genere; tinteggiatura e verniciatura; impermeabilizzazione, isolamento termico, acustico ed antiumido; lavori di intonacatura impermeabilizzante ed impermeabilizzazioni speciali; carpenteria metallica; lavorazione del legno; impianti di telecomunicazioni; fornitura in opera o installazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (grues, filovie, teleferiche, sciovie e similari); opere murarie relative per la produzione di energia di cui sopra;

**-l'attività impiantistica e l'attività di ESCo**, e quindi la vendita, progettazione ed installazione - anche con il sistema dell'appalto per conto di terzi o con il conferimento dell'appalto (o il subappalto) a terzi o con gestione diretta - in edifici o in altre opere di costruzione di impianti di riscaldamento elettrici, a gas, petrolio, energie rinnovabili, caldaie, torri di raffreddamento, collettori di energia solare, impianti idraulico sanitari, impianti e condotti di ventilazione e di condizionamento dell'aria; la vendita ed installazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile, cablaggio e collezione elettriche, impianti di illuminazione, impianto di collocamento di elettrodomestici apparecchi elettrici, installazione e vendita di impianti fotovoltaici; l'attività di ricerca e sviluppo software per la gestione di impianti; diagnosi energetica, studio di fattibilità, progettazione e realizzazione di interventi mirati al risparmio energetico, progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative e/o rinnovabili; offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di

interventi di riduzione dei consumi di energia primaria assimilabile ai sensi dei d.min. 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni. La società si prefigge di operare anche in veste di ESCO (energy service company) ovvero di società di servizi energetici, nonché di operare mediante strumenti contrattuali di TPF (third party financing) e di PF (project financing); altri impianti tecnologici speciali e lavori speciali per l'edilizia quali: impianti igienici, idrosanitari e del gas; impianti telefonici, radiotelefonici e simili; impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere; impianti di trasporto pneumatico; impianti antincendio; l'installazione, la gestione, la riparazione e la manutenzione degli impianti sopra indicati; il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti che trovano impiego nel settore dell'edilizia, di carpenteria metallica in genere, di articoli igienico-sanitari, di materiale elettrico, di articoli termici e per riscaldamento;

**-l'attività di General Contractor e di consulenza** nei settori di attività della società, e quindi l'assunzione di commesse in qualità di General Contractor per la progettazione e la realizzazione di beni immobili e/o di complessi immobiliari, aventi qualsivoglia destinazione; la fornitura "chiavi in mano", dalla progettazione alla costruzione di complessi immobiliari, di qualsiasi natura e destinazione, sino al collaudo finale e relativa assistenza postvendita; la realizzazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economici; l'attività di consulenza tecnica, commerciale e di engineering in genere; amministrativa, gestionale, finanziaria, intellettuale, di marketing e vendita;

**-l'attività di holding** e quindi l'assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale, e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, comprese le start up, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico; la prestazione di servizi finanziari, commerciali, mobiliari e immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle imprese partecipate; la prestazione di servizi nei settori organizzativo, amministrativo, commerciale, gestionale, il coordinamento, di società controllate, collegate, consorelle e di terzi, sia in Italia che all'estero, nonché l'attività di studio, ricerca, sviluppo, stile ed industrializzazione, gestione e valorizzazione di marchi e di altri diritti di proprietà industriale e intellettuale,

produzione e commercializzazione relativa a prodotti e servizi di qualsiasi tipo; la prestazione alle società partecipate di servizi consistenti nella concessione alle stesse di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

**-altre attività:** la Società può altresì, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali. La Società può inoltre assumere mutui e finanziamenti nonché prestare avalli, fidejussioni e garanzie, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese (anche indirettamente) partecipate.

Tutte le attività sopra indicate debbono intendersi previste nei limiti di legge, con esclusione delle attività riservate e di quelle che richiedono l'esclusività dell'oggetto sociale.

Per il conseguimento dello scopo sociale potrà compiere -ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali nei confronti proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società o enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate ai soggetti di cui al d. lgs. 385/1993 e successive modifiche o integrazioni, nonché ogni altra attività vietata dalla presente o futura legislazione.

Tutte le attività sopra indicate debbono intendersi previste nei limiti di legge, con esclusione delle attività riservate e di quelle che richiedono l'esclusività dell'oggetto sociale.

La società potrà accedere ad ogni forma di finanziamento, contributo o agevolazioni a carattere comunitario, nazionale e regionale per la gestione e lo svolgimento della propria attività.

#### **Art. 4) Durata**

La società avrà durata fino al **31 dicembre 2060**.

#### Titolo II

Capitale - strumenti di finanziamento - partecipazione sociale

#### **Art. 5) Capitale sociale**

Il capitale sociale è pari ad **euro 10.000,00** (diecimila virgola zero zero).

Sono ammessi i conferimenti diversi dal denaro e la possibilità di prevedere partecipazioni non proporzionali ai conferimenti.

#### **Art. 6) Variazioni del capitale**

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale potrà avvenire anche con conferimenti diversi dal denaro e potrà prevedere l'attribuzione di partecipazioni non proporzionali ai conferimenti. Salvo il caso dell'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi ovvero ad alcuni soci soltanto. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

In caso di perdite del capitale sociale non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione sulla situazione patrimoniale e delle eventuali relative osservazioni, potendo la stessa essere presentata ai soci direttamente in assemblea.

**Art. 7) Apporti e finanziamenti dei soci**

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso oppure stipulare finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci può avvenire nei limiti dell'art. 2467 c.c.

**Art. 8) Emissione di titoli di debito**

La società può emettere titoli di debito nel rispetto della vigente normativa.

La decisione relativa dovrà essere adottata dagli amministratori.

**Art. 9) Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

Il trasferimento delle partecipazioni sociali ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito del relativo atto presso il Registro delle imprese competente.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della partecipazione o parte di essa spetta agli altri soci, a parità di condizioni, il diritto di prelazione.

A tal fine, chi intende alienare la propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante raccomandata, indicando il nome dell'acquirente ed il corrispettivo offerto; nei trenta giorni dal ricevimento i soci potranno dichiarare di voler esercitare la prelazione a mezzo di raccomandata. Decorso inutilmente detto termine, la partecipazione sarà liberamente trasferibile.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia infungibile ovvero non sia previsto alcun corrispettivo, i soci

che eserciteranno la prelazione verseranno all'offerente la somma determinata di comune accordo, o in mancanza di accordo, quella determinata da un arbitro scelto dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota sarà attribuita proporzionalmente alla partecipazione di ciascuno alla società.

I trasferimenti di quota o di parte della medesima non effettuati in conformità a quanto precede non hanno effetto di fronte alla società e non possono essere depositati nel Registro delle Imprese.

#### **Art. 10) Trasferimento delle partecipazioni per causa di morte**

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati a mezzo di un rappresentante comune.

### Titolo III

#### Recesso

#### **Art. 11) Recesso**

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Il recesso è esercitato a mezzo raccomandata spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, ovvero, se esso deriva da un evento non soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Non è ammesso il recesso parziale.

I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata agli altri soci, invitandoli a trovare nel termine di trenta giorni dal ricevimento un accordo per la determinazione del valore di rimborso e le modalità del medesimo. Ove tale accordo non sia raggiunto nei termini indicati l'organo amministrativo o il socio recedente potranno rivolgersi al tribunale per la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c.

### Titolo IV

#### Decisioni dei soci

#### **Art. 12) Materie rimesse alle decisioni dei soci**

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonchè sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge

**Art. 13) Modalità di adozione delle decisioni dei soci**

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei casi previsti dalla legge ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

**Art. 14) Decisioni mediante consultazione scritta**

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, da cui risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Esso viene sottoposto a ciascun socio con comunicazione a mezzo raccomandata, telegramma, fax, sms, email.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto sottoscrivendo il testo predisposto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e una maggioranza che rappresenta più della metà del capitale sociale abbia manifestato il proprio consenso.

**Art. 15) Decisioni mediante consenso espresso per iscritto**

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultano con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

La decisione si perfeziona validamente quando una maggioranza che rappresenta più della metà del capitale sociale abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

**Art. 16) Assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci è convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante avviso contenente il luogo, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo: raccoman-

data o telegramma spediti ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese, oppure fax, sms o email inviati al numero di telefono o indirizzo di posta elettronica comunicato alla società.

In caso di convocazione non tempestiva, è considerata valida la convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario. L'assemblea è valida, anche se non regolarmente convocata, se: -alla relativa deliberazione partecipa l'intero capitale sociale; -tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, sms o email ed anche il giorno stesso della riunione); -nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478 primo comma n. 2 c.c.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato allo stesso modo, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da notaio.

L'assemblea può esser tenuta in audio/ videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenta almeno la metà del capitale sociale. Per introdurre, modificare o sopprimere diritti par-

ticolari dei singoli soci ai sensi dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

#### Titolo V

#### Amministrazione - Rappresentanza

##### **Art. 17) Nomina, revoca, durata**

La società è amministrata da un minimo di uno ad un massimo di sette amministratori, nominati con decisione dei soci salvo a qualche socio sia attribuito il diritto particolare di nominare uno o più amministratori ovvero di amministrare la società.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni, sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

##### **Art. 18) Compenso**

L'eventuale compenso degli amministratori, ove previsto, è stabilito con decisione dei soci, all'atto di nomina o successivamente.

##### **Art. 19) Poteri**

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

##### **Art. 20) Forme di amministrazione**

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente atto riservato alla competenza del consiglio di amministrazione, l'amministrazione può essere affidata disgiuntamente o congiuntamente. In tali casi si applicano gli artt. 2257 e 2258 c. c. ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 e al secondo comma dell'art. 2258 è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

##### **Art. 21) Decisioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente se non già nominati dai soci.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri con avviso contenente luogo, data, ora ed elenco delle materie da trattare, inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza a mezzo: raccomandata o telegramma

spediti al domicilio di ciascun amministratore, oppure fax, sms o email inviati al numero di telefono o indirizzo di posta elettronica comunicato alla società.

Nel caso di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno.

La riunione è validamente costituita se è presente la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario che potrà essere anche estraneo al consiglio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano in video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

#### **Art.22) Amministratori delegati**

Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

#### **Art. 23) Rappresentanza**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

-all'amministratore unico;

-al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, al vice presidente;

-all'amministratore delegato, nei limiti della delega;

-a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art. 2257 c.c.;

-a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c.

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

### Titolo VI

#### Controlli

#### **Art. 24) Sindaco e revisione legale dei conti**

Qualora i soci lo ritengano opportuno o sia obbligatorio per legge, la società nomina un Organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo svolge le funzioni proprie del Collegio Sindacale nelle società per azioni, nonché la

revisione legale dei conti.

Il numero dei membri dell'organo di controllo è stabilito dai soci all'atto della nomina, osservate le inderogabili norme di legge.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

#### **Art. 25) Controllo individuale del socio**

In ogni caso i soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

### Titolo VII

#### Esercizio sociale - Bilancio

#### **Art. 26) Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 27) Bilancio**

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura.

Gli utili saranno ripartiti in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'assemblea nei limiti di legge.

### Titolo VIII

#### Scioglimento - Liquidazione

#### **Art. 28) Competenze dell'assemblea**

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'assemblea: a) la determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; d) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio in funzione del migliore realizzo.

### Titolo IX

Clausole di composizione delle liti - Disposizioni finali

#### **Art. 29) Composizione delle liti**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i

soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e/o revisori se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo ove si trova la sede della società su istanza della parte più diligente.

L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito dei presenti patti.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

**Art. 30) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto varranno le norme di legge.

*VIII - Comunicazione Unica e Privacy*

\*Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 del DL. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 le parti dichiarano che la società è da iscrivere nel Registro Imprese "senza immediato inizio dell'attività economica" e quindi mi dichiarano che mi faranno pervenire in tempo utile la sola richiesta all'Agenzia delle entrate di attribuzione di codice fiscale e di partita IVA.

\*Ciascuna delle parti, preso atto dell'informativa che io Notaio ho dato loro, ai sensi dei decreti legislativi n.196 del 30 giugno 2003 e n. 231 del 21 novembre 2007:

1) presta il proprio consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati sensibili e dinamici, con mezzi anche non informatici, presso lo studio o strutture delegate ed alla loro comunicazione, per gli adempimenti di legge e per la normativa antiriciclaggio;

2) dichiara: \*di non essere persona politicamente esposta; \*il valore della pratica è pari a quello sopra indicato; \*lo scopo dell'operazione è quello dichiarato in atto e non sussistono ulteriori finalità in frode o contrario alla legge; \*titolare effettivo dell'operazione è ciascuna persona fisica che ha sottoscritto il presente atto e, in caso di società, i soggetti risultanti dalle visure camerali conservate nel fascicolo di studio;

3) autorizza me notaio a rilasciare copia dell'atto a richiesta di chiunque;

4) spese dell'atto a carico della società (obbligato

principale) e degli intervenuti, solidalmente fra loro.  
Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e  
completato da me Notaio, è stato da me letto alle parti  
che approvano.

Consta di quattordici fogli per pagine ventisette.

Sottoscritto alle ore 19,00.

FIRMATO: BENEMERITO PIERLUIGI, GABRIELE VANESSA, MATTEO  
MAZZOTTA NOTAIO SIGILLO

Imposta di bollo assolta in origine ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007. Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1,2 e 3 d. lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso consentito.